

Codice DB1111

D.D. 12 settembre 2014, n. 748

Azienda agri-turistico-venatoria "Gattinara" (VC). Rinnovo concessione e presa d'atto sostituzione concessionario.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 4.02.1999 con la quale è stata rinnovata e approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Gattinara" nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, di complessivi ha 986, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Bozzolo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. BERNASCONE Giovanni Fiorino, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 394 del 9.12.1999 con la quale sono state istituite le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zona 1 e zona 2 ed aventi rispettivamente una superficie di ha 64 e di ha 111;

viste le determinazioni dirigenziali n. 271 dell'8.11.2004 e n. 281 del 16.12.2005 con le quali veniva rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 171 del 2.03.2011 con la quale si sono modificate le zone esistenti denominate zona 1 da ha 64 ad ha 92,13, zona 2 da ha 111 ad ha 102 e l'istituzione di una nuova zona denominata 3 di ha 83,21;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 614 del 22.06.2011 con la quale si sono modificate le zone esistenti denominate zona 1 da ha 92,13 ad ha 111,95, zona 2 da ha 102 ad ha 107,73 e zona 3 di ha 83,21 ad ha 53,59;

vista l'istanza pervenuta in data 31.07.2014 del Sig. BOANO Mauro, intesa ad ottenere:

- il rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e il rinnovo delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, denominate zona 1, zona 2 e zona 3, ed aventi rispettivamente una superficie di ha 111,95, di ha 107,73 e di ha 53,59
- la presa d'atto della sua nomina in sostituzione del Sig. BERNASCONE Giovanni Fiorino, deceduto;

preso atto che il consorzio dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto è valido fino al 31.12.2014 e sarà automaticamente rinnovato alla sua scadenza per un

periodo di sei anni in sei anni, e cioè fino al 31.12.2020, e che non risultano variazioni intervenute nello stato di fatto dell'azienda;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, denominate zona 1, zona 2 e zona 3, ed aventi rispettivamente una superficie di ha 111.95, di ha 107.73 e di ha 53.59, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 30 del 4.02.1999 e alla determinazione dirigenziale n. 394 del 9.12.1999, fino al 31.01.2021;

vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)";
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/08;
vista la l. 157/1992;

determina

di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "Gattinara", di complessivi ha 986, ubicata nei Comuni di Gattinara, Lenta e Bozzolo e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. BOANO Mauro fino al 31.01.2021;

di rinnovare le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, denominate zona 1, zona 2 e zona 3, ed aventi rispettivamente una superficie di ha 111.95, di ha 107.73 e di ha 53.59, fino al 31.01.2021.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. e nella determinazione dirigenziale n. 30 del 4.02.1999 e nella determinazione dirigenziale n. 394 del 9.12.1999.

La presente determinazione dirigenziale verrà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie